

REPUBBLICA ITALIANA

CITTA' DI GROTTAMMARE (ASCOLI PICENO)

REPERTORIO N.:

CONCESSIONE PER L'USO DEI LOCALI SITI AL PIANO TERRA
DELL'IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE DENOMINATO
"KURSAAL".-----

L'anno **DUEMILAVENTICINQUE (2025)**, il giorno 0000 del mese di **00000**,
in Grottammare, nella Civica Residenza Municipale,-----

avanti a me Dottoressa **Stefania Pasqualini**, Segretario Generale,
autorizzato a rogare gli atti nella forma pubblica / amministrativa
nell'interesse del Comune ai sensi dell'articolo 97 del Testo Unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali di cui Decreto Legislativo 18.08.2000, n.
267, in modalità elettronica, ai sensi dell'articolo 11, comma 13, del Decreto
Legislativo n. 163 / 2006 e successive modificazioni ed integrazioni ed in
conformità alla disciplina del Comune di Grottammare approvata con
Deliberazione di Giunta Comunale n. 52 del 19.03.2013, dichiarata
immediatamente eseguibile, senza l'assistenza di testimoni per loro richiesta
e mio consenso, sono personalmente comparsi:-----

- La Dott.ssa Arch. LILIANA RUFFINI, nata a Ascoli Piceno (AP) il
26/02/1961, domiciliato presso la Sede Comunale, il quale dichiara di agire,
ai sensi degli articoli 107 e 109 – comma 2 – del citato Decreto Legislativo n.
267 / 2000 ed ai sensi del Provvedimento del Sindaco n. 01 del **15/01/2025**,
in nome e per conto esclusivo dell'**ENTE** suddetto che per la sua citata

qualifica egli rappresenta (Codice Fiscale: **82000670446** - Partita I.V.A.:
00403440449),-----

E

- 2, come risulta dal certificato rilasciato dalla Camera di
Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Ascoli Piceno.-----

Detti componenti, della cui identità personale sono certo, mi chiedono di
ricevere questo atto, ai fini del quale,-----

PREMESSO CHE

* con Deliberazioni di Giunta Comunale n. 34, datata 19/02/2026, e n. 83,
datata 13/04/2026, sono stati forniti gli indirizzi amministrativi per
l'affidamento in uso dei locali siti al piano terra dell'immobile di proprietà
comunale denominato "**KURSAAL**", locali da destinare esclusivamente ad
attività di somministrazione di alimenti e bevande;-----

-----* con Determinazione n. 0000 del
Registro Area V Servizio Sostenibilità e Valorizzazione del Patrimonio, datata
....., sono stati approvati gli atti di gara;-----

* con Determinazione n... del Registro Area V Servizio Sostenibilità e
Valorizzazione del Patrimonio, datata 00000000, è stata dichiarata vincitrice
del procedimento di gara ad evidenza pubblica la Ditta **XXXXXX.**, con sede
in XXXXX in Via xxxxx n. 0 (Codice Fiscale/Partita IVA: **00000000000**);-----
-----* sono stati effettuati i controlli e le verifiche delle autodichiarazioni.-----

TUTTO CIO' PREMESSO

le parti, come sopra generalizzate, convengono e stipulano quanto segue:----

ARTICOLO 1

OGGETTO

Il Comune di Grottammare concede alla Ditta **XXXXX** (sopra generalizzata) l'utilizzo dei locali, e annessa pertinenza, siti in Grottammare al piano terra del complesso Kursaal in Piazza Kursaal n. 3, meglio individuati nell'allegata planimetria (Allegato 1), per svolgervi esclusivamente attività di somministrazione alimenti e bevande. -----

Il bene oggetto di concessione viene affidato nello stato di fatto in cui si trova, comprensivo di tutti gli arredi e le dotazioni presenti. L'eventuale rimozione di tali beni mobili, ove richiesta, dovrà avvenire a cura e spese dell'aggiudicatario e previa autorizzazione formale del Comune. Resta inteso che, al termine del rapporto, l'immobile dovrà essere riconsegnato unitamente all'intera dotazione d'arredo e a tutti i beni presenti all'interno del locale al momento della sottoscrizione della concessione. -----

L'ulteriore dotazione delle attrezzature, degli elementi accessori, arredi e di quant'altro necessario allo svolgimento dell'attività è posta ad esclusivo carico del concessionario.-----

L'allestimento dei locali deve essere di qualità e confacente alla destinazione dell'immobile.-----

ARTICOLO 2

DURATA DELLA CONCESSIONE

La concessione avrà durata di anni 4 + 4 a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto, con rinnovo dietro richiesta espressa del conduttore ed accettazione espressa del Comune di Grottammare, che si riserva la facoltà di rinnovare il contratto con propri atti amministrativi, alle

medesime condizioni. E' esclusa la possibilità di un successivo e ulteriore rinnovo. L'esercizio, o mancato esercizio, della facoltà di rinnovo sarà comunicato al concessionario mediante posta elettronica certificata almeno sei mesi prima della scadenza del contratto originario. -----

La concessione decade automaticamente alla scadenza dei 4 (quattro) anni ovvero, se rinnovata, alla seconda scadenza. Al termine della concessione i locali in oggetto ritornano nella disponibilità del Comune.-----

La cessazione alla scadenza avverrà senza necessità di disdetta ed il concessionario, senza indugio e senza nulla poter richiedere o pretendere dal concedente, a qualsiasi titolo o per qualsiasi ragione neppure riconducibile al riconoscimento di indennità di avviamento, dovrà riconsegnare i locali oggetto di concessione al concedente il quale ne rientrerà nel pieno possesso.-----

ARTICOLO 3

CONDIZIONI ALLE QUALI E' SOTTOPOSTA LA CONCESSIONE

Tutte quelle previste negli atti di gara.-----

ARTICOLO 4

CONSEGNA DEI LOCALI

I locali sono dati in concessione a corpo e non a misura, pertanto non si darà luogo ad azione per lesione né ad aumento né a diminuzione del canone di concessione per qualunque errore nella descrizione del bene e nell'indicazione delle superfici, dovendosi intendere come espressamente conosciute ed accettate nel loro complesso dal concessionario.-----

I locali vengono concessi nello stato di fatto in cui si trovano.-----

Il concessionario rimane consegnatario dei locali oggetto della presente

concessione quali risultano dal **verbale di consegna** che verrà redatto in contraddittorio fra le parti ed allegato alla presente concessione / contratto. --

Alla scadenza della concessione i locali, unitamente all'intera dotazione d'arredo e a tutti i beni presenti all'interno del locale al momento della sottoscrizione della concessione, e gli interventi di adeguamento, manutenzione, restauro e ristrutturazione eventualmente apportati, dovranno essere riconsegnati al pieno possesso del concedente, senza alcun onere ed obbligo di indennità ovvero di rimborso alcuno a carico di quest'ultimo.-----

In ogni caso tutti gli interventi realizzati si intenderanno acquisiti gratuitamente al patrimonio indisponibile del Comune di Grottammare.-----

ARTICOLO 5

APERTURA, CHIUSURA, VIGILANZA, CUSTODIA, PULIZIA, LOCALI DEL MIC

Il concessionario dovrà svolgere il servizio di apertura, chiusura, vigilanza, custodia dei locali del MIC per 300 ore all'anno secondo il calendario di apertura che viene definito annualmente dalla Giunta comunale e comunicato al concessionario medesimo non appena approvato, comunque entro i primi mesi dell'anno. È a carico del concessionario anche la pulizia dei locali e restano escluse dal conteggio le ore necessarie per tali attività.-----

Il calendario potrà essere modificato dal concedente anche per la realizzazione di mostre straordinarie e/o eventi non previsti nel calendario comunicato, dandone preavviso scritto almeno 10 giorni prima. Qualora in tali occasioni sia richiesta solo l'apertura e chiusura del MIC con esclusione delle attività di vigilanza e custodia, nel computo delle ore utilizzate sarà conteggiata una sola ora al giorno. Restano a carico del concessionario le

pulizie dei locali.-----

Le ore non utilizzate nel corso dell'anno non sono cumulabili nei successivi
anni di concessione.-----

Il servizio di apertura, chiusura, vigilanza, custodia e pulizia dei locali dovrà
essere svolto dal concessionario a propria cura e spese, inclusi tutti gli
obblighi assicurativi e previdenziali nonché gli obblighi in materia di sicurezza
ai sensi del D.Lgs 81/2008 assumendo ogni responsabilità in merito, nel
rispetto delle vigenti disposizioni di legge, sollevando il Comune da qualsiasi
obbligo e responsabilità. Il Comune resta assolutamente estraneo al rapporto
di lavoro tra il concessionario e il personale da questo individuato come
addetto ai servizi relativi al MIC e non potrà in alcun modo essere coinvolto in
eventuali controversie che dovessero insorgere.-----

L'operatore che effettua l'apertura, la chiusura, la vigilanza e la custodia del
MIC dovrà avere la conoscenza almeno della lingua inglese senza
indicazione di specifica certificazione, e dovrà provvedere altresì all'attività di
informazione e accoglienza degli utenti/turisti e alla diffusione di materiale
promozionale e informativo messo a disposizione dal Comune di
Grottammare.-----

Durante tali attività di apertura, chiusura, vigilanza e custodia del MIC il
concessionario garantirà e sarà responsabile della vigilanza e custodia delle
opere in dotazione al museo e delle attrezzature ed impianti presenti nella
struttura nonché degli eventuali danni arrecati a persone e/o cose durante lo
svolgimento dei servizi, sia dei lavoratori che di terzi.-----

L'avvio delle prestazioni richieste al concessionario relative al MIC non può
protrarsi oltre i 30 giorni dalla data di sottoscrizione della concessione anche

nel caso in cui il concedente non avvii l'attività di SAB nel termine previsto dal successivo articolo 6.-----

Contestualmente alla sottoscrizione della concessione, o entro i tre giorni immediatamente successivi, alla presenza del concessionario, si procederà alla consegna delle chiavi dell'immobile e verrà redatto verbale ricognitivo dello stato dei locali commerciali e del MIC. In particolare, per quest'ultimo, saranno elencati opere, materiali, attrezzature, impiantistica, e quanto altro necessario a rappresentare la situazione esistente.-----

Il verbale ricognitivo deve essere sottoscritto dalle parti con annotazione dei dati identificativi della persona che sarà assegnata alle mansioni richieste.----

L'Amministrazione comunale, a suo insindacabile giudizio, si riserva la possibilità di attivare presso il MIC con oneri a proprio carico un punto di informazione e accoglienza turistica (IAT) nel periodo giugno-settembre per un monte orario complessivo di circa n. 300 ore. Restano a carico del concessionario le pulizie dei locali.-----

ARTICOLO 6

AVVIO DELLA GESTIONE

Il concessionario si impegna ad avviare lo svolgimento dell'attività di **SAB** entro il termine di 3 (mesi) dalla data di sottoscrizione del verbale di consegna dell'immobile decorsi i quali, senza giustificato motivo da parte del concessionario, l'Amministrazione comunale procederà alla risoluzione immediata del contratto senza che nulla sia dovuto al concessionario.-----

ARTICOLO 7

CORRISPETTIVO E MODALITA' DI PAGAMENTO

Il canone concessorio è di importo annuo pari ad **EURO 000000**, come da

offerta, oltre I.V.A.-----

Il canone concessorio annuale dovrà essere versato in n. 4 (quattro) rate trimestrali anticipate, di pari importo, il cui pagamento dovrà essere disposto entro il giorno 5 (cinque) del primo mese del trimestre di competenza, come da prospetto allegato al presente contratto.-----

Il mancato pagamento di n. 2 (due) rate trimestrali consecutive comporterà la decadenza immediata della concessione.-----

La prima trimestralità dovrà essere corrisposta entro 10 (dieci) giorni dalla sottoscrizione del contratto di concessione.-----

Dall'inizio del secondo anno, e così per ogni anno successivo, il canone di concessione annuo sarà, automaticamente e senza obbligo di richiesta scritta, aggiornato in misura pari al 100,00% (cento per cento) delle variazioni accertate dall'indice **ISTAT**, riferito all'aumento del costo della vita, occorse nel periodo Gennaio – Dicembre dell'anno precedente.-----

In caso di mancata corresponsione del canone di concessione alle scadenze sopra indicate, trovano applicazione le disposizioni di cui ai successivi articoli.-----

ARTICOLO 8

ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO

Il concessionario è tenuto ad utilizzare i locali esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate al precedente articolo 1.-----

Gli interventi di adeguamento e di manutenzione dei locali ove si svolge l'attività di somministrazione, come indicato nella planimetria allegata, saranno a totale carico del concessionario.-----

A carico del concessionario sono altresì le spese da sostenere:-----

- per l'attivazione, a suo nome, delle utenze relative ad acqua, luce, gas, eccetera, nonché i relativi consumi;-----

- per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani prodotti durante la gestione.-----

Sono a carico del concessionario tutti gli oneri tecnici, finanziari, amministrativi ed autorizzativi necessari per l'eventuale adeguamento delle certificazioni di agibilità, l'avvio dell'attività e per l'esercizio della stessa. Tutti gli oneri e spese per l'adeguamento impiantistico, che saranno a totale carico dell'aggiudicatario, dovranno essere ammortizzati in bilancio entro e non oltre la scadenza della concessione, senza possibilità di ottenere proroghe della scadenza finale.-----

Per qualsiasi intervento di manutenzione, iniziale o nel corso del contratto, o altro, dovrà essere presentata apposita richiesta ai competenti Uffici Comunali, a cui dovranno essere allegati i documenti opportuni e necessari per la valutazione degli interventi stessi. Potranno essere eseguiti solo gli interventi espressamente autorizzati dal Comune con apposito provvedimento. La realizzazione potrà avvenire solo dopo l'acquisizione del titolo edilizio necessario in conformità alle leggi vigenti. -----

Al termine di ciascun intervento, compreso quello iniziale, dovrà essere presentata la documentazione giustificativa di quanto effettuato e gli eventuali certificati di collaudo e di conformità rispetto a quanto installato o realizzato.-----

Eventuali migliorie che saranno apportate all'immobile durante il periodo di durata della concessione resteranno ad accrescimento del bene senza che nulla sia dovuto al concessionario.-----

Al termine della concessione i locali saranno riconsegnati al concedente liberi

da persone o cose e comunque nello stato risultante dalle planimetrie, salvo che il Comune non ammetta la restituzione nello stato in cui si trovi.-----

Il concessionario è obbligato a permettere l'accesso nei locali al personale comunale appositamente incaricato.-----

ARTICOLO 9

IMPEGNI DEL CONCESSIONARIO

Il concessionario, per tutta la durata del contratto, si impegna:-----

- a svolgere costantemente l'attività alle condizioni tutte previste negli atti di gara;-----

- a rispettare la destinazione d'uso dei locali. -----

Il concessionario:

- è soggetto a tutte le leggi, regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza e si obbliga a sollevare l'Amministrazione Comunale da ogni conseguenza per l'inosservanza di essi;-----

- esonera il Comune da ogni responsabilità per eventuali danni a persone, animali o cose;-----

- esonera il Comune di Grottammare da ogni responsabilità per l'inosservanza degli obblighi assunti con la presente concessione;-----

- risponderà direttamente o indirettamente di ogni danno che per fatto proprio o dei suoi addetti potrà derivare a sé o a terzi tramite idonea polizza **RCT** di cui al successivo art. 12.-----

Nel numero massimo di n. 4 volte per ogni annualità, l'apertura ovvero l'anticipo o il posticipo degli orari dell'esercizio, potrà essere richiesta dal concedente per esigenze di carattere istituzionale o per manifestazione di particolare rilevanza.-----

Il concessionario dovrà obbligatoriamente fornire il recapito di almeno n. 2 (due) referenti per comunicazioni con il concedente.-----

Il concessionario si obbliga a svolgere le attività previste nei locali del **MIC**, con proprio personale, anche nei giorni in cui l'attività di somministrazione non fosse svolta purchè ricompresi nel calendario di apertura.-----

ARTICOLO 10

OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

Il concessionario utilizzerà i locali **esclusivamente** ad attività di somministrazione alimenti e bevande.-----

Il concessionario si obbliga ad osservare tutte le leggi ed i regolamenti, in particolare quelli disciplinanti l'esercizio dell'attività per la quale viene disposta la concessione dei locali.-----

All'avvio dell'attività deve essere comunicato il nominativo del Responsabile della Sicurezza (Decreto Legislativo n. 81 / 08)-----

Il concessionario, inoltre, avrà l'obbligo di rispettare, nei confronti del personale dipendente utilizzato nello svolgimento dell'attività, le disposizioni normative, regolamentari e dei contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore, sia per quanto riguarda gli aspetti normativi e salariali e sia per ciò che concerne gli obblighi e gli oneri previdenziali ed assicurativi e quelli in materia di sicurezza e di salute dei lavoratori.-----

ARTICOLO 11

PENALITA' E CONTROLLI

Qualora il concessionario violi le norme pattuite previste dal presente atto o contenute negli atti di gara, l'Amministrazione applicherà le seguenti penali:-

*** Ritardo o anticipazione negli orari**

di apertura e chiusura del MIC (per

ogni volta): EURO 50,00=

*** Non rispetto delle aperture**

giornaliere del MIC previste

dal calendario predisposto

dall'Amministrazione Comu

nale (per ogni volta):EURO 200,00=

Il pagamento ritardato di una trimestralità del canone comporta l'applicazione di una penale pari:-----

- al 5,00% (cinque per cento) della rata scaduta, qualora il ritardo si protragga oltre la scadenza del termine previsto e non superi il decimo giorno;-----

- al 10% (dieci per cento) della rata scaduta, qualora il ritardo si protragga oltre il decimo giorno e non superi il trentesimo giorno.-----

- al 25,00% (venticinque per cento) dell'importo della rata scaduta qualora il ritardo si protragga oltre trentesimo giorno;-----

Le penalità di cui ai precedenti commi saranno applicate dal Comune previa comunicazione d'avvio del procedimento nelle forme, con le modalità ed i termini previsti e prescritti dalla Legge n. 241 / 1990 e ss. mm. li.; in caso di mancata corresponsione degli importi dovuti a titolo di penalità, gli stessi saranno prelevati dalla cauzione contrattuale di cui al successivo articolo 17 che il concessionario entro il termine perentorio stabilito e notificato dal Comune, dovrà ricostituire nell'importo originario, a pena di dichiarazione di decadenza ex articolo 15 della presente concessione.-----

ARTICOLO 12

ASSICURAZIONE

Il concessionario sarà tenuto a rispondere dei danni causati ai locali per tutto il periodo di durata della concessione e dei danni a terzi, anche se gli eventi dannosi fossero imputabili al personale ed ai fornitori in genere. Allo scopo il concessionario ha contratto, idonea polizza di assicurazione R.C.T. per la copertura dei rischi per danni a terzi, compreso il Comune di Grottammare, e per danni da incendio e altri danni ai beni comunali, con massimale di €.

1.000.000,00 (un milione/00) di cui si riportano gli estremi(dati polizza).---

ARTICOLO 13

RESPONSABILITA'

Ogni responsabilità comunque inerente e dipendente dalla gestione dell'attività è esplicitamente, senza eccezioni e per intero, a carico del concessionario che pertanto tiene il concedente sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità per danni a persone o cose, da chiunque ed a qualsiasi titolo provocati.-----

ARTICOLO 14

REVOCA

La presente concessione potrà essere revocata ad insindacabile giudizio del concedente per sopravvenute esigenze di pubblica utilità, di interesse pubblico e / o di carattere istituzionale, senza obbligo di risarcimenti o indennizzi di sorta, fatta salva la restituzione di rate di canoni di concessione già versati dal concessionario limitatamente al periodo non goduto.-----

La presente concessione può inoltre essere revocata qualora non permangano i requisiti di legge presupposti all'esercizio dell'attività di

somministrazione alimenti e bevande.-----

Il provvedimento di revoca sarà adottato nel rispetto delle disposizioni contenute nella Legge n. 241 / 1990 e successive modifiche ed integrazioni e nei modi previsti dalla legge medesima.-----

Resta comunque salva la facoltà del concedente di adottare gli eventuali e necessari provvedimenti cautelari, anche prima dell'effettuazione della comunicazione di avvio del procedimento di revoca.-----

Alla pronuncia di revoca e nei termini temporanei nella stessa indicati conseguirà il ripristino del concedente nella piena disponibilità e nel pieno possesso dei locali oggetto di concessione.-----

ARTICOLO 15

DECADENZA

La presente concessione decade a seguito di:-----

- mancata corresponsione di 2 (due) consecutive trimestralità del canone di concessione nei termini stabiliti dal precedente articolo 7;-----

- cambio di destinazione d'uso dei locali ed utilizzo dei locali ed area esterna per attività diverse da quelle previste dall'articolo 1 del bando;-----

- sub / concessione o gestione indiretta dei locali;-----

- grave deperimento della struttura per fatti imputabili al concessionario;-----

- sospensione per oltre 45 (quarantacinque) giorni continuativi dell'esercizio dell'attività per mancanza dei presupposti di legge necessari per l'esercizio dell'attività stessa;-----

- perdita dei requisiti richiesti nel bando di gara;-----

- reiterate inosservanze degli obblighi assunti con la presente concessione;---

- mancato reintegro della cauzione nei termini assegnati;-----

- mancato avvio dell'attività entro il termine di 3 (TRE) mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione del verbale di concessione dell'immobile;-----

- esecuzione interventi, senza preventivo assenso del concedente, secondo quanto stabilito dall'articolo 8;-----

Il provvedimento di decadenza sarà adottato nel rispetto delle disposizioni contenute nella Legge n. 241 / 1990 e successive modifiche ed integrazioni e nei modi previsti nella legge medesima.-----

Resta comunque salva la facoltà del concedente di adottare gli eventuali e necessari provvedimenti cautelari, anche prima dell'effettuazione della comunicazione di avvio del procedimento di decadenza.-----

Alla pronuncia di decadenza della concessione, e nei termini temporali nella stessa indicati, conseguirà il ripristino del concedente nella piena disponibilità e nel pieno possesso dei locali oggetto di concessione, con incameramento del deposito cauzionale, salvo il risarcimento di qualsiasi danno derivante a qualunque titolo al concedente ed altresì salvo ed impregiudicato ogni diritto del concedente conseguente alla pronuncia di decadenza.-----

ARTICOLO 16

RINUNCIA DEL CONCESSIONARIO

Il concessionario potrà rinunciare alla concessione in qualsiasi momento con preavviso di almeno 180 (centottanta) giorni, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. La rinuncia alla concessione obbliga al pagamento del canone sino alla scadenza dei 180 (centottanta) giorni.-----

In caso di rinuncia il Comune tratterrà dalla cauzione definitiva un importo pari ad **EURO 2.500,00= (DUEMILACINQUECENTO / 00=)** per ogni anno o

frazione decorrente dalla data di sottoscrizione della concessione.-----

ARTICOLO 17

DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

E' esclusa la competenza arbitrale; le eventuali controversie derivanti dal presente atto saranno riferite in via esclusiva al Foro di Fermo.-----

ARTICOLO 18

ELEZIONE DI DOMICILIO

Per qualunque comunicazione o notificazione, sia amministrativa e sia giudiziale, concernente la convenzione ed eventuali contestazioni ad esse relative, il concessionario elegge domicilio in Grottammare in Piazza Kursaal n. 3.-----

Il concedente elegge domicilio presso la sede comunale.-----

ARTICOLO 19

RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dalla presente concessione si rinvia alle specifiche disposizioni di legge vigenti in materia ed alle norme del Codice Civile in quanto applicabili.-----

ARTICOLO 20

SPESE

Tutte le spese inerenti, conseguenti e comunque connesse alla stipulazione ed alla registrazione della concessione sono a carico del concessionario.-----

ARTICOLO 21

PRIVACY

Il concedente ed il concessionario si autorizzano reciprocamente al

trattamento dei dati anche personali, ai sensi della Legge n. 196 / 2003,
limitatamente alle esigenze connesse alla presente concessione.-----

ARTICOLO 22

ANTIMAFIA

Le parti concordano, data l'urgenza, di procedere in assenza dell'informativa antimafia, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 92, comma 3, del Decreto Legislativo n. 158 / 2011 dando atto che il presente contratto si intenderà automaticamente risolto nell'ipotesi in cui emerga la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dal medesimo Decreto Legislativo.-----

Richiesto, io Segretario Generale Rogante, ho ricevuto il presente atto, formato e stipulato in modalità elettronica, mediante utilizzo e controllo personale degli strumenti informatici.-----

Il presente contratto viene da me, Segretario Generale, letto alle parti contraenti le quali, a mia interpellanza, dichiarano l'atto medesimo pienamente conforme alla loro volontà e con me ed alla mia presenza lo firmano mediante sottoscrizione autografa apposta sul documento cartaceo del presente contratto. Le parti mi dispensano dalla lettura dell'allegato di cui dichiarano di avere piena conoscenza.-----

Il presente contratto si compone di n. **FACCIATE**, più le firme apposte sulla **FACCIATA**.-----

Letto, approvato e sottoscritto.-----

Grottammare, lì

Per il Comune

Per il Concessionario

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1341 del Codice Civile si accetta la presente concessione - contratto ed espressamente gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22.-----

Per il Comune

Per il Concessionario